



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

Provincia di Vicenza

REGISTRO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 28 di Reg.

del 24.11.2011

OGGETTO

Legge Regionale 08.07.2011 n. 13 di proroga, modifica ed integrazioni della LR 08.07.2009 n. 14 - intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla LR 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche - adempimenti di competenza comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 8, comma 4 della stessa LR 13/2011.

L'anno Duemilaundici addì Ventiquattro del mese di Novembre nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito n° 6721 del 17.11.2011, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito in seduta straordinaria di I^a Convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. CAVION Gabriele e l'assistenza del Segretario Comunale Sig.ra TAMMARO dott.ssa Laura.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

		Presente	Assente	
			Giustific.	Ingiustific.
1	CAVION Gabriele	X		
2	FONTANA Graziano	X		
3	GINATO Federico		X	
4	ANDRIOLO Maurizio	X		
5	POZZA Luigi	X		
6	SAVIO Enrico	X		
7	BALSEMIN Armido	X		
8	MANFRIN Tiziana		X	
9	CENCI Giovanni		X	

		Presente	Assente	
			Giustific.	Ingiustific.
10	RICCO' Massimo		X	
11	ZONTA Walter	X		
12	POZZA Cesare	X		
13	TADIOTTO Claudio		X	
14	LANCEROTTO Mario	X		
15	PASQUALIN Andrea	X		
16	CENCI Maria Rosa	X		
17	FORTUNA Paola	X		

PRESENTI n° 12 - ASSENTI n° 5

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente oggetto.

Oggetto: Legge Regionale 08.07.2011 n. 13 di proroga, modifica ed integrazioni della LR 08.07.2009 n. 14 - intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla LR 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche - adempimenti di competenza comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 8, comma 4 della stessa LR 13/2011.

Ore: 21,15.

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11, "Norme per il Governo del Territorio" e successive modifiche ed integrazioni (LR 21.10.2004 n. 20, LR 25.02.2005 n. 8, LR 02.12.2005 n. 23, LR 10.08.2006 n. 18, LR 26.06.2008 n. 4, LR 09.10.2009 n. 26, LR 16.02.2010 n. 11);
- la Legge Regionale 08.07.2009 n. 14, "Intervento Regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12.07.2007 n. 16, in materia di barriere architettoniche";
- la deliberazione della G.R.V. 04.08.2009 n. 2499, "Approvazione dell'integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della LR n. 4/2007";
- la deliberazione della G.R.V. 04.08.2009 n. 2508, "Caratteristiche tipologiche e dimensionali necessari per l'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della LR n. 14/2009";
- la deliberazione della G.R.V. 22.09.2009 n. 2797, di Approvazione della circolare del Presidente della G.R.V. 29.09.2009 n. 4;
- la Legge regionale 09.10.2009 n. 26, di modifica ed integrazione della LR 14/2009;
- la Legge regionale 08.07.2011 n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/2009 - intervento regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 16/2007 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.10.2009, con la quale si è deciso di avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2009 stabilendo:

- che per centro storico si intende quello individuato come tale dallo strumento urbanistico vigente;
- per tutte le costruzioni, il mantenimento delle distanze di rispetto stradale, nonché delle distanze dai confini di proprietà (salvo autorizzazione del confinante) e dai fabbricati esistenti, previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- per la determinazione e della superficie coperta e del volume si fa riferimento al vigente R.E.;
- che "*per prima abitazione del proprietario*" di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n° 14 e "*prima casa di abitazione*" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e 7 dell'art. 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n° 14."
- che il numero massimo dei piani per gli ampliamenti nelle zone residenziale è fissato in due più sotto tetto, per un'altezza massima di mt. 8,00; nelle zone agricole, il numero massimo di piani è fissato in due più sotto tetto e l'altezza massima in ml. 7,50; nelle zone produttive, il numero massimo di piani è due e l'altezza massima ml. 10 ;
- l'ampliamento non può costituire edificio a se stante e ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere realizzato un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale;
- l'ampliamento di fabbricati con più unità immobiliari – a blocco o schiera – ai sensi del 4. comma art. 2, potrà avvenire previo "piano guida" sottoscritto da tutti i Condomini;
- che nel caso in cui la pratica edilizia presentata contenga oltre a interventi da realizzare in forza del "piano casa" anche interventi da realizzare in virtù di altre norme, dovrà essere

richiesto Permesso di Costruire, qualora questi ultimi interventi non siano realizzabili con D.I.A.;

- che in zona agricola ogni intervento dovrà essere rispettoso della tipologia tipica della zona;

VISTO CHE:

1) le novità più significative introdotte dalla nuova L.R. 13/2011 riguardano la proroga fino al 30.11.2013 del termine temporale, originariamente di ventiquattro mesi, di validità della L.R. 14/2009 e la possibilità della sua applicazione anche nei "Centri Storici", per questi, limitatamente ai casi in cui l'edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, oppure con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica, oltre alle seguenti modifiche e integrazioni:

- l'introduzione di un ulteriore bonus del 15% per gli ampliamenti già previsti, qualora vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell'edificio, come definita dal Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192, alla classe B;
- la possibilità di utilizzare per l'ampliamento del 20%, i sottotetti esistenti al 31.05.2011;
- la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all'uso di tecniche costruttive dell'edilizia sostenibile ai sensi della L.R. 4/2007, anche in presenza di una parziale anziché integrale, demolizione dell'edificio interessato;
- la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria;
- un ulteriore chiarimento sul concetto di "prima casa di abitazione" (l'articolo 8 della legge regionale 9.10.2009, n. 26 definisce "*prima abitazione del proprietario*" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "*prima casa di abitazione*" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obbligano a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità);
- la completa esenzione del contributo di costruzione per gli interventi sugli edifici destinati alla "prima casa di abitazione" che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3kwh e la possibilità dei Comuni di ridurlo al 50% per gli interventi diversi da quelli sulla "prima casa di abitazione";

2) l'art. 8 della L.R. 13/2011 dispone, tra l'altro, che:

- (comma 2) - Con l'entrata in vigore della LR 13 non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della Legge Regionale 08.07.2009, n. 14;
- (comma 3) - Le disposizioni di cui alla Legge Regionale 08.07.2009 n. 14, come modificate dalla LR 13, si applicano sin dalla sua entrata in vigore (9.07.2011), salvo quanto previsto dal comma 4;
- (comma 4) - I Comuni entro il 30.11.2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 08.07.2009 n. 14, come modificato dalla LR 13, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 08.07.2009 n. 14, come modificati dalla presente Legge, con riferimento a:
 - a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
 - b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;
 - c) edifici produttivi;
 - d) edifici commerciali-direzionali.
- (comma 5) - Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 08.07.2009, n. 14, come modificati dalla presente Legge, trovano integrale applicazione;

CONSIDERATO CHE:

- lo scopo della L.R. 13/2011 è sostanzialmente quello di prorogare, con ulteriori possibilità di applicazioni e incrementi piano – volumetrici, le finalità della L.R. 14/2009, ossia consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia a seguito della perdurante crisi del sistema economicofinanziario, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici già tutelati con vincoli o gradi di protezione del P.R.G.;
- gli obiettivi della L.R. 14/2009 con la proroga, le modifiche ed integrazioni introdotte dalla nuova L.R. 13/2011, vengono perseguiti principalmente promuovendo e favorendo il rinnovo e l'ampliamento degli edifici esistenti, permettendo la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, oltre che di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari (serre bioclimatiche, pareti di accumulo, ecc.);
- l'agevolazione – già introdotta con la L.R. 14/2009 - consiste principalmente nell'attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali;
- gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, relativi alla “prima casa di abitazione” hanno già trovato immediata diretta applicazione con l'entrata in vigore, avvenuta il 09 luglio 2011, della stessa L.R. 13/2011;
- per gli altri interventi, diversi da quelli sulla “prima casa di abitazione”, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 8, comma 4, della stessa L.R. 13/2011, entro il termine perentorio del 30 novembre 2011, decorso inutilmente il quale gli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, trovano integrale applicazione;

VALUTATO CHE:

- in via generale non si ravvisano, anche alla luce degli interventi proposti in questi ultimi due anni di vigenza della L.R. 14/2009, motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale che inducano a introdurre particolari limiti e/o modalità di applicazione ai disposti della stessa L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011;
- nel “centro storico” vi sono fabbricati tutelati, di pregio, con vari gradi di tutela con valore architettonico – testimoniale, soprattutto per la parte a sud dello stesso;
- per quanto non modificato e/o integrato dalla nuova L.R. 13/2011 e fatte salve le valutazioni di cui ai precedenti punti, risulta coerente mantenere la linea applicativa assunta per la L.R. 14/2009 con la succitata deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 42 del 19.10.2009;
- risulta inoltre opportuno applicare quanto ammesso dall'art. 7, comma 1bis, lett. b) della L.R. 14/2009, circa la facoltà all'Amministrazione di introdurre una riduzione del 50% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh su edifici diversa dalla “prima casa di abitazione”;
- per gli interventi sulla “prima casa di abitazione” opera l'esenzione totale del contributo ai sensi del disposto della lett. a) del suddetto comma 1 bis;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa, ma va evidenziato che le agevolazioni *ope legis* o assunte con la questa deliberazione di recepimento della L.R. 13/2011 di proroga, modifica ed integrazione della L.R. 14/2009, sull'esenzione o riduzione del contributo di costruzione, comporteranno per il Bilancio Comunale limitati introiti di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;

RITENUTO PERTANTO DI:

- RECEPIRE ed applicare in tutto il territorio comunale le agevolazioni sugli interventi edilizi, anche in deroga alle previsioni delle normative, regolamenti, strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, consentite dalla L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti art. 9 della stessa, senza introdurre particolari limitazioni e/o modalità di utilizzo, ad esclusione del “centro storico”; è comunque prescritto per tutte le costruzioni, il mantenimento delle distanze di rispetto stradale, delle distanze dai confini di proprietà (salvo autorizzazione del confinante) e dai fabbricati esistenti previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

- APPLICARE quanto ammesso dall'art. 7, comma 1bis, lett. b) della L.R. 14/09, che consente di ridurre al 50% il contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh su edifici diversa dalla "prima casa di abitazione", posto che per quelli sulla "prima casa di abitazione" opera l'esenzione del contributo ai sensi del disposto della lett. a) del suddetto comma 1 bis;
- STABILIRE in ordine alla apparente contraddizione derivante dalla diversità di esenzione e/o riduzione del contributo di costruzione dei disposti dell'art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009 (che prevede che per gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo) e dell'art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 (che prevede l'esenzione di detto contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari) che quest'ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni planivolumetriche ammesse ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e temporanea;
- precisare che in via generale l'applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, non comporta l'esclusione di altre normative di carattere urbanistico - edilizio, che consentono comunque interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti e ricomposizioni plani - volumetriche, modifiche al sedime e/o alla sagoma, demolizioni e ricostruzioni anche in aree adiacenti diverse, ammettendo la contestualità degli interventi;

VISTO l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non ravvisando nell'atto proposto aspetti contabili;

UDITA la breve relazione introduttiva del Sindaco, il quale riferisce che più di cinquanta famiglie hanno approfittato a Pojana delle possibilità offerte del Piano casa e che quindi, diversamente dalle previsioni iniziali, la Legge regionale ha sortito nel territorio comunale un effetto positivo in termini di sostegno al settore edilizio;

UDITA la relazione illustrativa del Consigliere Cesare Pozza;

DOPO ampia discussione, durante la quale si registrano i seguenti interventi.

- Consigliere Pasqualin: "La riduzione del 50% del contributo di costruzione per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile sulle seconde case è una facoltà o un obbligo per il Comune?".
- Consigliere Pozza: "No, è una facoltà del Comune, mentre per le prime case la Legge regionale prevede direttamente l'esenzione totale".
- Pasqualin: "Ancora all'atto dell'approvazione della prima delibera del 2009 sul Piano casa noi avevamo proposto una riduzione del contributo di costruzione per questi interventi sugli edifici diversi dalle prime case: il nostro gruppo era stato più lungimirante, prevedendo già allora la possibilità di promuovere questo tipo di interventi".
- Consigliere Fortuna: "Chiediamo quali limitazioni siano previste rispetto all'applicazione del Piano casa nel centro storico".
- Consigliere Pozza: "La proposta è nel senso di escludere l'applicazione della Legge regionale nel centro storico: è una scelta motivata da varie ragioni, tra cui la presenza di immobili di pregio". Su richiesta del Consigliere Fortuna, precisa che agli interventi nel centro storico si applica la restante normativa; su richiesta del Consigliere Cenci Maria Rosa, chiarisce che eventuali ampliamenti possono essere realizzati senza sfruttare la possibilità del Piano casa, in base alla disciplina ordinaria.
- Consigliere Cenci Maria Rosa, che sottolinea l'importanza di pubblicizzare presso la popolazione questa proroga del Piano casa.
- Consigliere Fortuna, la quale chiede che tale notizia sia diffusa su "Pojana informa" e con l'occasione chiede anche – in termini generali - che sia data alle due minoranze la disponibilità di una pagina di detto notiziario;
- Sindaco, che si ripromette di investire la Giunta a riguardo;

- Consigliere Lancerotto, il quale domanda le ragioni dell'esclusione del centro storico, visto che la Legge prevede questa possibilità;
- Sindaco: "Perché riteniamo che nel centro ci siano edifici che vanno ristrutturati e intendiamo evitare ampliamenti selvaggi".
- Consigliere Pozza: "La Legge dà ai Comuni questa possibilità di escludere i centri storici, e comunque esclude la possibilità di interventi sui fabbricati vincolati: stiamo parlando di un'area di estensione limitata".
- Consigliere Lancerotto, il quale preannuncia la sua astensione a causa di tale esclusione del centro storico;
- Consigliere Balsemin, il quale propone di rinnovare la tradizione di organizzare periodici incontri con la popolazione nelle tre località del capoluogo, di Cagnano e di Cicogna, come si facevano in passato da parte dei precedenti Sindaci;
- Consigliere Cenci Maria Rosa: "Poiché siamo oramai a metà mandato, visti i problemi ed anche le novità che ci sono, sarebbe importante che l'Amministrazione incontrasse la popolazione, per non venir meno alla parola data in campagna elettorale ed anche per dare una parola di incoraggiamento ai cittadini, nella difficile situazione socio-economica contingente: basterebbe a mio avviso organizzare una sola riunione, non tre".
- Sindaco: "Ci penseremo".

CON VOTI favorevoli n. 7, contrario nessuno, astenuti n. 5 (Balsemin, Fortuna, Cenci Maria Rosa, Lancerotto, Pasqualin), palesemente espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti,

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE ED APPLICARE** in tutto il territorio comunale, salvo che nei "Centri Storici" le agevolazioni sugli interventi edilizi, anche in deroga alle previsioni delle normative, regolamenti, strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, consentite dalla L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti art. 9 della stessa, senza introdurre particolari limitazioni e/o modalità di utilizzo;
- 2) **DI MANTENERE** la linea applicativa assunta per la L.R. 14/2009 con le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 42 del 19.10.2009, riapprovando in particolare, ai fini di cui al sopra citato comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 13/2011, le seguenti limitazioni applicative:
 - per tutte le costruzioni, il mantenimento delle distanze di rispetto stradale, nonché delle distanze dai confini di proprietà (salvo autorizzazione del confinante) e dai fabbricati esistenti, previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - che il numero massimo dei piani per gli ampliamenti nelle zone residenziale è fissato in due più sotto tetto, per un'altezza massima di mt. 8,00; nelle zone agricole, il numero massimo di piani è fissato in due più sotto tetto e l'altezza massima in ml. 7,50; nelle zone produttive, il numero massimo di piani è due e l'altezza massima ml. 10 ;
 - che nel caso in cui la pratica edilizia presentata contenga oltre a interventi da realizzare in forza del "piano casa" anche interventi da realizzare in virtù di altre norme, dovrà essere richiesto Permesso di costruire, qualora questi ultimi interventi non siano realizzabili con D.I.A.;
 - che in zona agricola ogni intervento dovrà essere rispettoso della tipologia tipica della zona;
 - che nel territorio comunale gli interventi siano rispettosi delle tipologie edilizie previste per la zona omogenea, dagli strumenti urbanistici generali e attuativi;
- 3) **DI PRECISARE** che in via generale l'applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, non comporta l'esclusione di altre normative di carattere urbanistico – edilizio, che consentono comunque interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti e ricomposizioni piani -

volumetriche, modifiche al sedime e/o alla sagoma, demolizioni e ricostruzioni anche con aree adiacenti diverse, ammettendo la contestualità degli interventi;

- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con separata votazione (voti favorevoli n. 7, contrario nessuno, astenuti n. 5 nelle persone di Balsemin, Fortuna, Cenci Maria Rosa, Lancerotto e Pasqualin), palesemente espressa per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti.

COMUNE DI POJANA MAGGIORE

36026 - PROVINCIA DI VICENZA

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000 n° 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

Legge Regionale 08.07.2011 n. 13 di proroga, modifica ed integrazioni della LR 08.07.2009 n. 14 - intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla LR 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche - adempimenti di competenza comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 8, comma 4 della stessa LR 13/2011.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria Tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

f.to Garolla geom. Roberto

POJANA MAGGIORE, 24.11.2011

Allegato alla Deliberazione di: C.C. n° 28 del 24.11.2011

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta
Consiliare.

Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto Comunale. -

IL PRESIDENTE
F.to CAVION Gabriele

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura TAMMARO

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione é in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi
all'albo pretorio.

Pojana Maggiore, li 12.12.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura TAMMARO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pojana Maggiore, li 12.12.2011

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura TAMMARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': Si certifica che la presente deliberazione, è
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa
è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D.
Lgs. 18/08/2000 n° 267, in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Laura TAMMARO)
